



Bruxelles, 9 gennaio 2018
(OR. en)

5037/18

ENFOPOL 8
CT 5
RELEX 13
JAI 9

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 807 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 807 final.

All.: COM(2017) 807 final

Bruxelles, 20.12.2017
COM(2017) 807 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

In un mondo globalizzato in cui la criminalità grave e il terrorismo sono sempre più transnazionali e polivalenti, le autorità di contrasto dovrebbero essere pienamente attrezzate per cooperare con i partner esterni al fine di garantire la sicurezza dei loro cittadini. Europol dovrebbe quindi essere in grado di scambiare dati personali con autorità di contrasto di paesi terzi nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento 2016/794¹, il 1° maggio 2017, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per lo scambio di dati personali con Europol². Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.

Tenendo conto della strategia politica delineata nell'agenda europea sulla sicurezza³, nelle conclusioni del Consiglio⁴ e nella strategia globale⁵, delle esigenze operative delle autorità di contrasto in tutta l'UE e dei potenziali vantaggi di una cooperazione più stretta in questo settore, la Commissione ritiene necessario avviare a breve termine negoziati con otto paesi, identificati nell'11^a relazione sui progressi compiuti verso la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza⁶.

La Commissione ha presentato la sua valutazione dei paesi prioritari tenendo conto delle esigenze operative di Europol. La strategia di Europol per il periodo 2016-2020 individua la regione mediterranea come prioritaria ai fini di partenariati rafforzati⁷. Anche la strategia esterna di Europol per il periodo 2017-2020 sottolinea la necessità di una cooperazione più stretta tra Europol e la regione del Medio Oriente e Nord Africa (MENA) per affrontare l'attuale minaccia terroristica e le sfide connesse alla migrazione⁸.

Europol non ha concluso accordi con nessuno dei paesi di questa regione. Tuttavia, la cooperazione con la Tunisia svolta tramite Interpol dimostra l'intenzione del paese di condividere informazioni con i partner incaricati dell'applicazione della legge.

La presente raccomandazione riguarda specificamente i negoziati con la Tunisia, anche se la cooperazione con qualsiasi paese della regione MENA dev'essere considerata nel contesto dell'intera regione. L'attuale instabilità della regione, dovuta specialmente ai prolungati conflitti in Libia, pone una notevole minaccia a lungo termine per la sicurezza dell'UE a cui occorre reagire urgentemente, da un lato con una lotta efficace contro il terrorismo e la

¹ Regolamento (UE) 2016/794 dell'11 maggio 2016 (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

² Nella misura in cui ciò sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni tramite accordi di lavoro e intese amministrative, che non possono di per sé costituire una base giuridica per lo scambio di dati personali.
³ COM(2015) 185 final.

⁴ Documento del Consiglio 10384/17 del 19 giugno 2017.

⁵ *Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte - Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea* <http://europa.eu/globalstrategy/en>

⁶ COM(2017) 608 final.

⁷ Strategia di Europol 2016-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 1° dicembre 2015: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-strategy-2016-2020>

⁸ Strategia esterna di Europol 2017-2020, adottata dal consiglio di amministrazione di Europol il 13 dicembre 2016: EDOC#865852v3.

connessa criminalità organizzata⁹, dall'altro affrontando i problemi collegati alla migrazione, come il favoreggiamento della migrazione irregolare e la tratta di esseri umani. Per far fronte a tali sfide è cruciale cooperare con le autorità di contrasto locali.

Sulla base di dialoghi tecnici volti a definire azioni comuni per migliorare lo scambio di informazioni e le azioni operative congiunte contro il traffico delle armi da fuoco, l'UE ha già concordato con la Tunisia un elenco di azioni volte a rafforzare la cooperazione tra i servizi di contrasto competenti, favorire lo sviluppo di capacità nei pertinenti programmi regionali e/o bilaterali e sviluppare azioni operative in un quadro comunemente stabilito¹⁰. Tale cooperazione non comprende però il trasferimento di dati personali.

Contesto politico

Le relazioni tra l'UE e la Tunisia risalgono al 1976 e hanno acquisito un notevole slancio con la firma di un accordo di associazione nel 1995, che ha aperto la strada a due decenni di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose.

Il sostegno dell'UE alla popolazione tunisina riguarda molti settori, tra cui l'accompagnamento del processo elettorale, la promozione dei diritti umani, il supporto a riforme democratiche e socioeconomiche, il miglioramento della sicurezza e il rafforzamento della società civile. Nel quadro della revisione della politica europea di vicinato, sono stati individuati tre settori aggiuntivi di cooperazione: 1) sviluppo economico come mezzo di stabilizzazione; 2) la dimensione della sicurezza e 3) migrazione e mobilità¹¹. L'UE ha inoltre offerto alla Tunisia relazioni più strette in tutti i settori, tramite un'integrazione economica e commerciale rafforzata e un partenariato per la mobilità. Nel 2012 la Tunisia e l'UE hanno stretto un "partenariato privilegiato" di relazioni e integrazione rafforzate¹².

L'UE si è impegnata a rafforzare l'attuazione della sua ampia cooperazione con la Tunisia nel settore della sicurezza, nella lotta contro il terrorismo e nella prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violenti¹³, anche intensificando la cooperazione della Tunisia con i pertinenti organi e agenzie dell'UE, tra cui Europol¹⁴. La Tunisia, da parte sua, si è dedicata in via prioritaria alla prevenzione della radicalizzazione e alla lotta contro il terrorismo¹⁵, con il sostegno, fra l'altro, della rete europea per la sensibilizzazione al fenomeno della radicalizzazione¹⁶.

⁹ Secondo Europol, tra i principali reati connessi alla criminalità organizzata nella regione figurano il traffico illecito di armi da fuoco, il traffico di droga, reati finanziari quali il riciclaggio di denaro, e la criminalità informatica.

¹⁰ Varie iniziative in materia sono state inserite nella priorità relativa alle armi da fuoco del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, nonché nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza: piano d'azione dell'UE contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi", COM(2015) 624 final del 2.12.2015.

¹¹ Questi pilastri completano quelli già individuati nel 2003, quando è stata avviata la prima politica europea di vicinato (buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani). https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en.

¹² SEAE "Relations Tunisie-Union européenne: Un partenariat privilégié. Plan d'Action 2013-2017". https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/documents/press_corner/plan_action_tunisie_ue_2013_2017_fr.pdf.

¹³ Conclusioni del Consiglio europeo del 17 ottobre 2016 (13056/16).

¹⁴ "Intensificare il sostegno dell'UE alla Tunisia", JOIN(2016) 47 final.

¹⁵ Nel dicembre 2016 la Tunisia ha creato una piattaforma interministeriale per diffondere messaggi alternativi e lottare contro l'estremismo violento.

¹⁶ La rete europea per la sensibilizzazione al fenomeno della radicalizzazione riunisce operatori di tutta Europa impegnati nella prevenzione della radicalizzazione. Nel dicembre 2016 ha organizzato un seminario in Tunisia sulla radicalizzazione.

L'UE e la Tunisia stanno stabilendo le loro nuove priorità strategiche in seguito alla riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia dell'11 maggio 2017: in occasione di tale riunione entrambe le parti hanno sottolineato i progressi conseguiti nella loro cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza e della lotta contro il terrorismo, e hanno notato con soddisfazione il decisivo miglioramento della situazione relativa alla sicurezza in Tunisia, dovuto specialmente all'impegno delle forze di sicurezza nazionali.

La seconda sessione del dialogo ad alto livello in materia di sicurezza, svoltasi a Bruxelles il 19 gennaio 2017, ha testimoniato la comune volontà di intensificare la cooperazione in questo settore promuovendo al contempo il pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali¹⁷.

È già in corso un dialogo sulla lotta al terrorismo e sulla sicurezza con la Tunisia, con un piano di azione che riguarda la cooperazione tra le autorità di contrasto e fa riferimento a un futuro accordo di cooperazione con Europol. Le conclusioni della riunione del 19 gennaio citano la cooperazione tra Europol e le autorità tunisine tra le priorità della cooperazione UE-Tunisia.

Esigenze operative

Sulla base dei dati contenuti nella valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA) del 2017¹⁸ e nella relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in Europa (TE-SAT) del 2017¹⁹, delle discussioni di cui sopra nonché, fra l'altro, delle conoscenze degli esperti interni di Europol, la cooperazione con la Tunisia risulta necessaria soprattutto per lottare contro i fenomeni criminali esposti qui di seguito.

Terrorismo: i gruppi terroristici attivi nella regione e a cavallo delle frontiere (fra l'altro in Libia e nel Sahel) costituiscono una minaccia per la Tunisia e per l'UE, entrambe prese di mira da attentati terroristici.

Oltre che per ottenere un quadro più chiaro di questa minaccia e scoprire nuove tendenze, una cooperazione rafforzata, comprendente lo scambio di dati personali, è necessaria per affrontare il fenomeno dei terroristi combattenti stranieri (anche per quanto riguarda i sospetti in possesso di doppia cittadinanza o doppia residenza legale) e per individuare, prevenire e perseguire in modo efficace i viaggi per scopi terroristici (comprese possibili infiltrazioni nei flussi migratori), l'abuso di Internet per scopi terroristici, il finanziamento del terrorismo e il nesso con la criminalità organizzata.

Il traffico di armi da fuoco è nettamente aumentato nella regione a causa del protrarsi dei conflitti in Libia. Le rotte della tratta che attraversano la Tunisia in provenienza dalla Libia e dal Sahel costituiscono un grave problema.

L'UE e la Tunisia hanno stabilito una cooperazione sul traffico di armi da fuoco e hanno concordato un programma di lavoro comprendente la formazione e lo sviluppo delle capacità. Con l'aumentare della cooperazione, l'esigenza di migliorare la condivisione delle informazioni e le successive indagini diventa ancora più urgente.

Traffico di droga: la regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) è una fonte, un punto di transito e un luogo di consumo importante di droghe illecite. Con una base stabile di

¹⁷ https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19207/second-high-level-political-dialogue-security-and-counter-terrorism-european-union-and-tunisia_en

¹⁸ <https://www.europol.europa.eu/socta/2017/>

¹⁹ <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/tesat2017.pdf>

clientela nel nord, la rotta del traffico dal Sahel verso il sud e la rotta dell'eroina che l'attraversa da est a ovest, la regione da un lato influenza, dall'altro è negativamente influenzata, dall'abuso e dalla produzione di sostanze illecite.

La Tunisia risulta essere un importante paese di transito per la cocaina diretta dall'America Latina in Europa. Il paese ha registrato sequestri senza precedenti di cocaina proveniente dal Sud America e sembra essere un paese sia di transito che di destinazione per la cocaina. Nel 2016 un programma finanziato dall'UE sulla rotta della cocaina (componente del programma AIRCOP) ha permesso di istituire in Tunisia un'autorità legale di task force congiunta per il divieto negli aeroporti (Joint Airport Interdiction Task Force Legal Authority, JAITF).

L'attività organizzata di traffico di migranti è aumentata in misura significativa nel 2017; in particolare, i cittadini tunisini usano le reti organizzate del traffico per favorire la loro migrazione irregolare nell'UE. Il governo tunisino sta registrando qualche successo nella lotta contro questa minaccia accresciuta, ma un sostegno aggiuntivo da parte di Europol rafforzerebbe le sue capacità e migliorerebbe lo scambio di informazioni. La cooperazione con le autorità tunisine sarebbe utile anche per lottare contro la frode relativa ai documenti, un reato collegato al traffico di migranti.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE

Il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) stabilisce il quadro giuridico di Europol, in particolare gli obiettivi, i compiti, l'ambito di competenze, le salvaguardie in materia di protezione dei dati e le modalità di cooperazione con i partner esterni.

La presente raccomandazione è coerente con le disposizioni del regolamento Europol.

L'obiettivo della presente raccomandazione è ottenere dal Consiglio l'autorizzazione per la Commissione a negoziare il futuro accordo a nome dell'UE. La base giuridica che permette al Consiglio di autorizzare l'avvio di negoziati è l'articolo 218, articoli 3 e 4, del TFUE.

In linea con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione è designata come negoziatore dell'Unione per l'accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ è stato adottato l'11 maggio 2016 ed è applicabile dal 1° maggio 2017.
- (2) Tale regolamento, in particolare l'articolo 25, definisce le norme per il trasferimento di dati personali dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali. Europol può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) È opportuno avviare negoziati al fine di concludere tale accordo tra l'Unione europea e la Tunisia.
- (4) L'accordo deve rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47. È opportuno che l'accordo sia applicato in conformità di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, un accordo tra l'Unione europea e la Tunisia sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità tunisine competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.

²⁰ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale da inserire a cura del Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*